



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n.48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VInCA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio;

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.189 del 21 luglio 2015, recante: “*Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione*”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all’art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Sicilia n.307 del 20 luglio 2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art.1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n.152/2006);

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 18 e 26;

VISTO il D.A. n.271/GAB del 23 dicembre 2021 che regola l’Approvazione del documento “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*) del Piano urbanistico generale (*PUG*) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art.18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n.167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16

dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.25 dell'1/06/2022;

VISTO l'Avviso Pubblico avente prot.n.10972 del 06/12/2022 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente relativo alla manifestazione di disponibilità da parte dei professionisti esterni all'Amministrazione regionale, interessati alla nomina di componente della predetta Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 13/12/2022 con la quale è stato formulato l'atto di indirizzo per l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, volto alla riforma della citata Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n.6/GAB del 13 gennaio 2023 di composizione del Nucleo di Coordinamento della C.T.S., che individua il Presidente della C.T.S., il Vicepresidente e i tre componenti del Nucleo, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Energia, Ambiente e Pianificazione del Territorio;

VISTA la Delibera di Giunta n.70 del 10/02/2023 ed il D.A. n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A.n.282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Prof. Avv. Gaetano Armao in qualità di Presidente della C.T.S. con decorrenza dal 09/08/2023;

VISTO il D.A. n.22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R.S. n.734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025 con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTO il D.A. n.246/GAB del 03/09/2025 con il quale sono stati nominati 5 nuovi componenti, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, secondo i quattro profili di cui alla Delibera di Giunta nr.189/2015 indicati, in modo tale di completare la dotazione organica della stessa CTS, considerato che per alcuni componenti della CTS l'incarico era scaduto;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo/DRU n.11730 del 25 luglio 2025, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Messina (Me) in qualità di Autorità Procedente, che ha provveduto a depositare nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Dipartimento, con codice istanza 3930, la documentazione a corredo, tra cui il RAP, la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015, modificato dall'art.7, comma 1, della L.R. 1/2025, e gli elaborati progettuali relativi alla "Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un'area divenuta "zona bianca" a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio" e relativa VIncA, chiedendo l'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.i. integrata dalla Valutazione d'Incidenza Ambientale ex art.5 DPR n. 357/97 e s.m.i.;

VISTA la documentazione depositata dall'Autorità Procedente di cui sopra;

VISTA la nota prot.n.12329 del 05.08.2025 del Servizio 3/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art.12 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla "Variante Parziale al Piano Regolatore Generale" di cui sopra indicato, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- ***Dipartimento Regionale dell'Ambiente***
- ***Servizio 3 – Aree Naturali Protette***
- ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
- ***Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina***
- ***Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti***
- ***Dipartimento Regionale dell'Energia***
- ***Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti***
- ***Dipartimento Regionale Tecnico***
- ***Dipartimento Regionale dell'Agricoltura***
- ***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale***
- ***Dipartimento Regionale delle Attività Produttive***
- ***Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina***
 - Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
 - Protezione civile
 - Sviluppo economico

-Ente Gestore RETE NATURA 2000

- **Ufficio Genio Civile di Messina**
- **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina**
- **Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di ME**
- **Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**
- **ASP Messina**
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Messina**
- **Consorzio di Bonifica 11 Messina**
- **Al Comune di Messina**

VISTE le note dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) :

- Città Metropolitana di Messina prot.n.34855 del 13/08/2025, acquisita al protocollo DRU n. 12737 in pari data, con la quale trasmette il parere n.127/25 del 13/08/2025;
- Dipartimento Regionale Tecnico del Genio Civile di Messina prot.n.97099 del 14/08/2025, acquisita al protocollo DRU n.12762 del 14/08/2025;

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTA la nota prot. n.14107 del 15/09/2025, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica, ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento **ME 01-33**, Codice Procedura **n.4043** Comune di Messina (ME), nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il Parere **n.656/2025 del 30/09/2025** della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.15170 del 03/10/2025, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e parere VIncA, sulla proposta relativa alla "Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un'area divenuta "zona bianca" a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio" nel Comune di Messina (ME), **di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in relazione all'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole;**

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale **n.656/2025 del 30/09/2025**, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere **n.656/2025 del 30/09/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta relativa alla "*Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un'area divenuta "zona bianca" a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio*" e relativa *Valutazione d'Incidenza Ambientale nel Comune di Messina (ME), ME 01-33 C.P. 4043*", sia da **non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in relazione all'integrato procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole.**

Art. 2) Il Comune di Messina (ME), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li, 13.10.2025

Il Dirigente del Servizio 3/DRU
(Arch. Daniela Grifo)
Firmato

L'Autorità competente
(Giuseppe Battaglia)
Firmato



Codice procedura: 4043

Classifica: ME_001_0000033

Proponente: Comune di Messina (ME)

Autorità procedente: Comune di Messina (ME)

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di *“Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un’area divenuta “zona bianca” a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio” e relativa Valutazione d’incidenza Ambientale.*

Procedimento: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. . integrata dalla Valutazione d’Incidenza Ambientale ex art.5 DPR n.357/97 e s.m.i.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 3 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 656/2025 del 30.09.2025

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e



dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;



VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/GAB del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D. A. n. 373/GAB del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/GAB del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;



VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. 22/Gab del 10/02/ 2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza acquisita al **prot. DRU n. 11730 del 25.07.2025**, con la quale il Comune di Messina n.q. di Autorità procedente ha chiesto “ *l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di Valutazione d'Incidenza Ambientale, ai fini dell'acquisizione del provvedimento di esclusione della Variante Parziale al Piano Regolatore vigente dalla procedura di VAS ex art.13 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. per Variante parziale al Piano Regolatore Generale in esecuzione alla diffida da parte dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica – Regione Siciliana prot. n. 940 del 17/01/2025, a causa della decadenza dei vincoli con destinazione “Ac” Servizi di quartiere e Attrezzature Collettive, all'interno del Piano Particolareggiato di Risanamento ambito “A” Annunziata, per cui la Variante in oggetto prevede di attribuire la destinazione “E1 – Verde Agricolo” per la presenza di determinate specie di flora e fauna e per l'importanza ecologica e la rilevanza ambientale dell'area oggetto di intervento.* ”

VISTA la nota integrativa, prot. n. **0231766/2025 del 29.07.2025**, acquisita al **prot. DRU n. 12009 del 31.07.2025**, del Comune di Messina, n.q. di Autorità procedente, con la quale comunica che “ *facendo seguito alla recente interlocuzione con la responsabile del Servizio 3 (Affari urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale) di codesto Dipartimento trasmette la presente a parziale modifica dell'istanza già inviata da questo servizio con prot. 229977 del 25.07.2025, rappresentando che l'oggetto della stessa debba intendersi come di seguito modificato “ Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un'area divenuta “zona bianca” a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio”.* ”

VISTA la nota, **prot. DRU n. 12329 del 05.08.2025**, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha dato Avvio alle Consultazioni, del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. integrata dalla Valutazione d'Incidenza Ambientale ex art.5 DPR n.357/97 e s.m.i., per la “*Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un'area divenuta “zona bianca” a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio*” e relativa Valutazione d'incidenza Ambientale, invitando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) a consultare la documentazione inserita dall'A.P. nel Portale SI-VVI della Regione Siciliana



VISTA la nota, **prot. DRU n. 14107 del 15.09.2025**, con la quale il Servizio 3, del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, ha comunicato a questa C.T.S. che, decorsi i termini stabiliti per legge relativi alla trasmissione di eventuali contributi da parte dei S.C.M.A., ha provveduto all'inserimento della documentazione relativa alla procedura in oggetto sul Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza di questa C.T.S. nonché che alla stessa sono pervenuti i Pareri dei S.C.M.A. della Città Metropolitana di Messina, parere n.127/25 del 13/08/2025 e del Dipartimento Regionale Tecnico del Genio Civile di Messina prot.n.97099 del 14/08/2025,

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTI i seguenti pareri e contributi da parte dei seguenti S.C.M.A:

- Città Metropolitana di Messina VI Direzione Ambiente servizio RR.MM.OO. e aree protette, Parere Preliminare Favorevole, n. 127/2025 del 13 08 2025, acquisito al protocollo DRU n. 12737 del 13/08/2025.
- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina, Servizio 10 Servizio Geologico Sicilia orientale; Protocollo 97099 del 14.08.2025, acquisito al protocollo DRU n.12762 del 14 08 2025, parere favorevole.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

Premessa

Nel Rapporto si rappresenta che la proposta della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale di Messina ha la finalità di integrare le esigenze della programmazione urbanistica con quelle di un governo integrato dell'ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile. A causa della **decadenza dei vincoli** con destinazione **“Ac” – Servizi di quartiere e attrezzature collettive – impressi** su un terreno, di proprietà della Ditta Mangano, che attualmente risulta "zona bianca" priva di destinazione. La superficie dell'area è superiore a 5000 mq e rientra nella Zona di Protezione Speciale (Z. P. S.) ITA030042 “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina”; motivazioni per le quali non risulta applicabile la procedura semplificata di Valutazione Ambientale. La Ditta Mangano aveva richiesto una Concessione Edilizia per Social Housing, ma l'istanza era stata dichiarata improcedibile. A seguito della diffida della Ditta per la rideterminazione urbanistica, il Comune ha avviato il procedimento di Variante Parziale. Con Decreto A. R. T. A. n. 314/GAB del 14/07/2023, è stato nominato un Commissario ad Acta per definire l'assegnazione urbanistica. Il Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici ha condiviso il parere della Commissione Valutazioni Ambientali, la quale ha riscontrato, a seguito di sopralluogo del 30/07/2024, che l'area è un fondo agricolo dell'habitat 82.3A “Sistemi agricoli complessi” e ha confermato la scelta di attribuire la destinazione di **“Verde agricolo zona E1”**. La diffida da parte dell'Assessorato, che ha richiesto gli adempimenti per la variante, è pervenuta il 17/01/2025 a causa della decadenza del vincolo. Sebbene la Ditta Mangano abbia contestato la procedura, il Comune ha chiarito che l'iter è stato avviato proprio a seguito della richiesta della Ditta di riqualificazione urbanistica per la "Zona Bianca", confermando l'esistenza di una zona non normata che richiede ripianificazione.



1. Contenuti della Proposta di Variante

La Variante riguarda un'area di circa **5400 metri quadrati**, situata in Vico del Marò nel Villaggio Annunziata, nel comune di Messina, riportata in catasto al Foglio 102, Particelle 32 e 39.

La scelta della nuova assegnazione, relativa a "Zona E1 – Verde agricolo", è consequenziale all'analisi condotta dalla Commissione Valutazioni Ambientali, che ha riconosciuto l'area come fondo agricolo e parte dell'habitat 82.3A Sistemi agricoli complessi". La nuova destinazione è disciplinata dagli Artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del P. R. G.; nelle Zone E sono ammesse attività agricole e connesse, comprese le attività agrituristiche. I parametri edilizi imposti dalla proposta limitano la capacità edificatoria e riducono l'intensità di utilizzo del suolo, prevedendo il rispetto di:

Indice di fabbricabilità fondiario per residenze/agriturismo limitato a $I_f = 0,03 \text{ mc/mq}$.

Altezza massima per residenze/agriturismo di m 7,50 con due piani fuori terra.

Utilizzo di materiali da costruzione tradizionali e rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del luogo.

2. Obiettivi Principali della Proposta di Variante

Nei contenuti del Rapporto preliminare si rappresenta che l'obiettivo generale della Variante Parziale è riqualificare urbanisticamente la "Zona Bianca" e integrare le esigenze di programmazione con la tutela ambientale, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi specifici della scelta di destinare l'area a "Verde Agricolo E1" risultano i seguenti:

Limitazione del Consumo di Suolo: La Variante, prevedendo la Zona E1, stabilisce un decremento della capacità edificatoria e una maggiore quantità di suolo permeabile rispetto alla destinazione precedente, concorrendo così alla limitazione del consumo di suolo.

Tutela Ambientale e Biodiversità: L'area è considerata una "isola ecologica", ricadente nell'habitat 82.3A Sistemi agricoli complessi. La destinazione E1 mira a preservare la vegetazione rigogliosa esistente, essenziale per la rete ecologica locale, e a garantire la salvaguardia dei corridoi ecologici e la conservazione dell'habitat.

Riduzione del Carico Urbanistico: La proposta è finalizzata a una riduzione del carico urbanistico e del consumo delle risorse naturali, e la conseguente riduzione della capacità edificatoria comporterà una riduzione anche dei consumi idrici.

Aumento del Verde Pubblico: L'obiettivo è incrementare la dotazione di verde pubblico, in linea con lo schema di massima del nuovo P. R. G. e le Direttive del Consiglio Comunale.

3. Rapporto con altri Pertinenti Piani o Programmi

Nel Rapporto preliminare la Variante è considerata coerente e in linea con le indicazioni della seguente pianificazione sovraordinata:

Piano Regolatore Generale (PRG): L'intervento influisce unicamente sul Piano Particolareggiato di Risanamento (PPR) **Ambito A – Annunziata**, modificando la destinazione decaduta. La variante è coerente con gli indirizzi del nuovo PRG, in schema di massima, che mirano ad aumentare la dotazione di verde pubblico e a perseguire il **consumo di suolo zero** a causa del sovradimensionamento edificatorio preesistente.

Normativa Regionale (L.R. n. 19/2020): La Variante è in aderenza con gli indirizzi della L. R. n. 19/2020, che promuove la **limitazione del consumo di suolo**.

Piano Paesaggistico Ambito 9 (Monti Peloritani): La destinazione a "Verde Agricolo" è coerente, in quanto il Piano Paesaggistico indica l'area come **"Paesaggio Agrario"**.



Piano di Gestione Monti Peloritani: L'area è classificata come **"82.3A – Sistemi Agricoli Complessi"**.

Pianificazione del Distretto Idrografico della Sicilia, Corpo Idrico Sotterraneo: L'area ricade nel Corpo Idrico Sotterraneo Messina - Capo Peloro (ITR19PECS07) e la Variante contribuisce positivamente, in modo indiretto, all'**alimentazione delle acque sotterranee** mantenendo la permeabilità del suolo con un consumo di suolo limitato.

PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) e P. G. R. A. (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni): L'area non ricade nelle aree di pericolosità, rischio o siti d'attenzione individuate dal PAI. La variante non richiede lo "Studio di compatibilità idraulica" e rispetta il **"principio di invarianza idrologica e idraulica"** riducendo la capacità edificatoria e incrementando il suolo permeabile.

PRGA. e PRLS.: La variante, riducendo la capacità edificatoria, comporterà una conseguente **riduzione dei consumi idrici**, contribuendo agli obiettivi del Piano Acquedotti (PRGA) e del Piano di Lotta alla Siccità (PRS).

Rete Natura 2000 – Vincolo ZPS ITA030042: L'area è ricadente nella Zona di Protezione Speciale e, pertanto, la procedura integrata **VAS - Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)** è prevista, al fine di tutelare l'habitat di interesse comunitario.

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma:

In merito allo **Stato Attuale** dell'Ambiente e alle Caratteristiche Ecologiche il Rapporto preliminare riferisce con riguardo ai seguenti aspetti.

1. **Isola Ecologica:** Il terreno è parte di un fondo non edificato più ampio esteso circa 26.500 mq ed è ricoperto da una rigogliosa vegetazione arboreo-arbustiva ed erbacea. L'appezzamento costituisce una **"isola ecologica"** di primaria importanza per la rete ecologica locale all'interno del tessuto urbano, fungendo da polmone verde e sito di conservazione della biodiversità.
2. **Rete Natura 2000 e Habitat:** L'area ricade interamente all'interno della perimetrazione della **Zona di Protezione Speciale (Z. P. S.) ITA030042**. La Commissione di Valutazione Ambientale ha rilevato che l'appezzamento rientra nella tipologia di **"habitat 82.3A Sistemi agricoli complessi"** e assume grande rilevanza come sito di rifugio e alimentazione per la fauna terrestre e l'avifauna, incluse diverse specie protette.
3. **Condizioni Geologiche e Idrologiche:** Nonostante l'area sia soggetta a **vincolo idrogeologico** (R. D. 3267/1923), l'indagine geologica la classifica come **stabile** e all'esterno dei Siti di Attenzione P. A. I..
4. **Risorse Idriche Sotterranee (PdG/PTA):** L'area ricade sul **Corpo Idrico Sotterraneo Messina - Capo Peloro (ITR19PECS07/R19PECS07)**. Attualmente, tale corpo idrico presenta uno **stato chimico "Scarso"** e uno **stato quantitativo "Non buono"**. I parametri che determinano lo stato chimico scarso includono il superamento dei valori limite per Dibromoclorometano, Diclorobromometano, Tetracloroetilene e Triclorometano.

Evoluzione Probabile Senza l'Attuazione del Piano

Il Rapporto rappresenta che l'evoluzione più probabile in assenza della Variante Parziale è che l'area, rimanendo in una condizione di **"zona bianca" non normata**, continuerebbe a essere oggetto di pressioni per l'edificazione e la riqualificazione, con potenziale rischio di impatti ambientali significativi e irreversibili:

1. **Rischio di Sviluppo Edificatorio:** Nonostante un precedente tentativo di ottenere una Concessione Edilizia per Social Housing sia stato respinto, in assenza di una precisa destinazione urbanistica l'area



rimarrebbe esposta al rischio di una riclassifica per scopi edificatori più intensivi rispetto al "Verde agricolo E1" proposto.

2. Deterioramento Ecologico e Consumo di Suolo: Nel caso di una trasformazione territoriale quale ad esempio, il ritorno alla precedente destinazione di "Ac" o residenziale, si verificherebbe un aumento dell'uso intensivo del suolo e la riduzione della permeabilità. Questo comporterebbe la **perdita** della caratteristica di "isola ecologica" dell'area e la compromissione dell'habitat 82.3A, con minaccia delle componenti fauna e flora locali. Il contesto edificato circostante rende l'area residuale di altissimo valore ecologico e la sua edificazione aggraverebbe l'impatto cumulativo negativo.

3. Peggioramento dello Stato Idrico: Un'azione di trasformazione del territorio, non vincolata alla destinazione E1, comporterebbe un aumento del carico urbanistico, il che si tradurrebbe in un incremento dei **consumi idrici** e in una maggiore impermeabilizzazione. Tali conseguenze andrebbero a contrastare direttamente gli obiettivi della pianificazione del Distretto Idrografico (PdG/PTA), in particolare le misure che mirano alla riduzione dei prelievi di acque sotterranee e all'alimentazione degli acquiferi. Il mancato mantenimento della permeabilità del suolo peggiorerebbe la condizione del Corpo Idrico Sotterraneo che già risulta definibile "Scarso" e "Non buono".

4. Incoerenza con la Pianificazione Sovraordinata: Senza l'attuazione della Variante verrebbe meno l'allineamento con la **L. R. n. 19/2020**, che promuove il riuso e la rigenerazione urbana per raggiungere il **consumo di suolo tendente a zero**. Un'evoluzione edificatoria violerebbe questo principio di sostenibilità e andrebbe contro le indicazioni del Piano Paesaggistico che classifica l'area come "Paesaggio Agrario".

Di contro nel Rapporto si valuta che la Variante proposta, con la destinazione a "Verde Agricolo E1", sia in grado di produrre un **miglioramento** rispetto allo stato cumulativo attuale non generando effetti ambientali negativi, con la garanzia del mantenimento delle caratteristiche naturali e della permeabilità del suolo.

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

Nei contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale si rappresenta che per definire un quadro delle zone limitrofe all'area oggetto della Variante Parziale sono stati individuati i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse

Contesto idrogeomorfologico

Dall'indagine conoscitiva eseguita sulla zona è emerso che l'area d'intervento è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923.

Dall'indagine geologica, è risultato che il sito si trova in area stabile costituita in parte da depositi alluvionali recenti e in parte da depositi ghiaiosi e sabbiosi e non presenta particolari situazioni di rischio o pericolosità geomorfologica. Inoltre è ubicato all'esterno del Sito di Attenzione PAI.

Elementi del paesaggio e vegetazione

La previsione della zonizzazione "E1 – Verde Agricolo" comporterà maggiori tutela e attenzione alla vegetazione presente, la quale risulta caratterizzata da una variegata associazione arboreo-arbustiva ed erbacea e rappresenta un elemento di importanza ecologica primaria e attuale in relazione alla rete ecologica locale all'interno del tessuto urbano.

Ecosistemi

L'area in oggetto ricade all'interno di un contesto parzialmente urbanizzato costituendo, all'interno di esso, una "isola ecologica" di rilevante importanza ambientale, così come anche rilevato dalla Commissione Comunale per le Valutazioni delle Incidenze Ambientali relative ai piani/progetti riguardanti aree ricadenti in ZPS e SIC.



Clima acustico e qualità dell'aria

La zona in oggetto è posta all'interno di un'area prevalentemente di tipo residenziale. La zona è caratterizzata da un'attività antropica piuttosto accentuata. La nuova zonizzazione proposta non avrà ricadute di inquinamento acustico e in quanto "polmone verde", l'impatto complessivo sulla componente Aria è considerato positivo.

Reti tecnologiche e Accessibilità dell'area

Le reti di servizi, idrici, energetici, telefonici, fognari e di smaltimento delle acque piovane sono esistenti. L'accessibilità all'area è garantita dal tessuto viario esistente di cui costituisce parte integrante e che si innesta sulla viabilità principale individuata dal Viale Annunziata e dalla Strada Panoramica dello Stretto.

Recettori antropici

Non si riscontra nelle aree adiacenti la presenza di recettori sensibili. Nelle zone di prossimità sono presenti la questura, edifici scolastici, una chiesa, il Museo Regionale, un palazzetto per lo sport, il centro universitario sportivo e alcune facoltà universitarie; l'area è sufficientemente dotata di servizi e attività commerciali.

Caratteristiche Paesaggistiche e Culturali

Sull'area non sono presenti vincoli paesaggistici di tutela della Soprintendenza ai BB. CC. AA. né il Vincolo Paesaggistico 705. L'Identità Paesaggistica è identificata dal Piano Territoriale Paesaggistico Ambito 9 (Monti Peloritani) come "Paesaggio Agrario – delle colture erbacee".

Patrimonio Culturale: Sull'area non è presente alcun elemento facente parte del patrimonio culturale, né di beni dichiarati d'interesse culturale o aree archeologiche vincolate.

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il **Rapporto Preliminare Ambientale** riferisce che, sebbene la Variante Parziale sia stata concepita come una soluzione che non genera impatti negativi, l'area in oggetto è caratterizzata da diverse criticità ed è soggetta a vincoli di tutela ambientale di rilievo preesistenti pertinenti alla proposta.

1. Vincoli di Rete Natura 2000 (ZPS. e Habitat)

Zona di Protezione Speciale (ZPS): L'appezzamento, esteso circa 5400 mq, ricade interamente nella perimetrazione della ZPS denominata **ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina"**.

Habitat e Biodiversità: La zona è un fondo agricolo e rientra nella tipologia di **habitat 82.3A** Sistemi agricoli complessi. Questo habitat è di interesse comunitario da tutelare. L'area è considerata una "isola ecologica" di rilevante importanza ambientale, in quanto sito di rifugio e alimentazione della fauna terrestre e dell'avifauna, incluse diverse specie protette (alocchi, aquile minori, gruccioni, falchi di palude, falchi pecchiaioli).

Corridori Ecologici: La zona di intervento è interessata da **corridoi ecologici**, e l'attività antropica circostante (tessuto urbano consolidato) rende l'area residuale di altissimo valore ecologico.

2. Problemi Idrici e Idrogeologici

Sono presenti problemi pertinenti relativi alla gestione delle risorse idriche e ai vincoli idrogeologici:



Vincolo Idrogeologico: L'area è soggetta al **Vincolo idrogeologico R. D. 3267/1923**. Sebbene le verifiche P. A. I. indichino che il sito sia stabile e non presenti livelli di rischio o pericolosità geomorfologica, la presenza del vincolo richiede l'attenzione nella pianificazione.

Stato dei Corpi Idrici Sotterranei: L'area ricade nel **Corpo Idrico Sotterraneo Messina - Capo Peloro** (ITR19PECS07/R19PECS07). Un problema esistente è che questo corpo idrico presenta uno Stato chimico: "Scarso" e uno Stato quantitativo "Non buono". I parametri che determinano lo stato chimico "Scarso" includono il superamento dei valori limite per composti chimici (Dibromoclorometano, Diclorobromometano, Tetracloroetilene e Triclorometano).

La Variante, pur non creando impatti negativi, deve concorrere a mitigare tale problema limitando il consumo di suolo e aumentando la permeabilità.

3. Aree di Particolare Rilevanza Paesaggistica, Agricola e Culturale

Paesaggio Agrario: L'area è riconosciuta dal Piano Territoriale Paesaggistico dell'Ambito 9 come "Paesaggio Agrario – delle colture erbacee". Sebbene non sia sottoposta a vincolo paesaggistico diretto, il suo valore paesaggistico costituisce fattore di attenzione.

Produzioni Agricole di Pregio: L'area è attualmente un fondo agricolo indirizzato alla coltivazione di ortive e arboree da frutto (olivo, fico, ficodindia, ecc.). Tuttavia, l'intervento non comporta interventi su superfici di aree agricole di pregio (DOC, DOP, IGP, ecc., di cui all'art. 21 del D. lgs. n. 228/2001).

Patrimonio Culturale: Non si rilevano problemi o vincoli esistenti, in quanto sull'area non è presente alcun elemento facente parte del patrimonio culturale, né si riscontrano aree archeologiche vincolate.

A causa della ricadenza in Z.P.S., è stata redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale di I° Livello ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S.

La Valutazione di Incidenza di I° Livello (Screening) è stata integrata nella procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.. Tale procedura è ritenuta indispensabile dato che l'area supera i 5000 mq e ricade in ZPS.

L'obiettivo principale della V.Inc.A. è determinare se la proposta di **Variante Parziale al Piano Regolatore Generale (PRG)** possa avere incidenze significative sul sito della Rete Natura 2000 in cui ricade l'area, valutando se sia necessario procedere alle fasi successive di valutazione.

Il documento intitolato "Valutazione di Incidenza" e, più specificamente, **Valutazione di Incidenza di I° Livello** o *Screening* di V.Inc.A., è stato redatto dal Comune di Messina, Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, nell'ambito della procedura integrata di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., Valutazione Ambientale Strategica.

Vengono descritti il contesto e la natura della variante, nonché la localizzazione e i vincoli ambientali nei termini seguenti.

L'area ricade totalmente all'interno della perimetrazione della **Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITA030042**, denominata "**Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina**". Il terreno è stato identificato come un "**fondo agricolo**" indirizzato alla coltivazione di ortive e arboree da frutto e rientra nella tipologia di **habitat 82.3A "Sistemi agricoli complessi"**. L'appezzamento costituisce una "**isola ecologica**" di rilevante importanza ambientale e naturalistica all'interno di una zona fortemente antropizzata, fungendo da rifugio e fonte di alimentazione per la fauna, sia stanziale che migratoria, incluse specie protette. L'area è inoltre soggetta al **Vincolo idrogeologico ai sensi del R. D. 3267/1923**.



Dai contenuti della Relazione di Incidenza Ambientale si riscontra quanto di seguito:

L'area in questione, di proprietà dei sigg. Mangano, è situata a monte della strada Panoramica dello Stretto, in zona già densamente edificata e urbanizzata; ricade nel P.R.G. del comune di Messina all'interno del Piano Particolareggiato di Risanamento ambito "A" Annunziata in zona "Ac" Servizi di quartiere e attrezzature collettive; Dalle verifiche istruttorie del caso è emerso che il terreno in argomento, avente superficie pari a circa mq 5400, e ricadente all'interno della perimetrazione della Z.P.S. denominata ITA030042 (*Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina*); lo stesso fondo è ricoperto – per la massima parte – da una rigogliosa vegetazione caratterizzata da una variegata associazione arboreo-arbustiva ed erbacea, la quale rappresenta un elemento di importanza ecologica primaria e attuale per quanto riguarda la rete ecologica locale presente all'interno del tessuto urbano.

Ne consegue che l'appezzamento di terreno, oggi oggetto di richiesta di riclassificazione, non ricade direttamente in un contesto del tutto urbanizzato, ma fa parte di una "isola ecologica" di rilevante importanza ambientale, così come anche rilevato dalla Commissione Comunale per le Valutazioni delle Incidenze Ambientali relative ai piani/progetti riguardanti aree ricadenti in ZPS-ZSC.

L'area in esame è inserita nel sito designato Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 76/409/CEE *concernente la conservazione degli uccelli selvatici* (di seguito denominata Direttiva —Uccellil).

Trattasi del sito identificato con codice **ITA030042** denominato *Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina* di tipo —Fl ovvero —ZPS che contiene un sito proponibile come SIC.

La Relazione di Incidenza è stata redatta ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e del Decreto 30 Marzo 2007, l'allegato 1 al D.A. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 36/Gab del 14.02.2022 e nuovo D.A. n. 237/Gab del 29.06.2023 e relativi allegati emanato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e pubblicato sul supplemento ordinario della GURS n. 31 (p. I) del 28 luglio 2023;— Prime disposizioni d'urgenza relative alla modalità d svolgimento della valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.P. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni, dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia.

Successivamente è stata consultata la letteratura esistente in merito alle caratteristiche biotiche e abiotiche dell'ecosistema interessato individuando lo status degli habitat e delle specie presenti, la loro distribuzione all'interno del sito Rete Natura 2000, i livelli di frammentazione degli stessi e la connessione con altre aree protette.

Si è dunque proceduto con lo studio delle cartografie allegate al Piano di Gestione —*Monti Peloritani* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 6 Agosto 2010) riportando gli stralci con l'individuazione dell'ambito di intervento, in particolare nella presente relazione sono stati riportatigli stralci delle seguenti tavole:

- TAV_B1_4_habitat_peloritani_10;
- TAV_B2_4_floristica_peloritani: riportante la distribuzione delle specie vegetali, la cui presenza è ritenuta significativa per l'area in esame;
- TAV_B3_1_vegetazione_peloritani_25: su base fitosociologico;



- TAV_B4_1_4_distribuzione_faunistica_peloritani;
- TAV_B4_4_AS_importanza_faunistica_peloritani;
- TAV_B5_4_corridoi_ecologici_peloritani_GN;
- TAV_B6_habitat_delle_specie_peloritani;
- TAV_B7_valore_floristico_peloritani;
- TAV_B8_valore_faunistico_peloritani;
- TAV_F2_4_aree_critiche_tutela_habitat_specie_peloritani;
- TAV_F3_4_azioni_strategie_gestionali_peloritani.

Inoltre, si sono tenuti in considerazione i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) previsti dal D.M. 17.10.2007 come modificato dal D.M. 22.01.2009.

L'elaborazione dello studio per la valutazione d'incidenza ambientale è stato fatto osservando le Linee Guida della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3, 4 1 ed in ottemperanza alla vigente normativa nazionale (D.P.R. 8/9/97, n. 357 e s.m.i D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120) e regionale (Regione Sicilia) "Decreto Ass. del 21/02/05, Decreto Ass. del 30/03/07", "L.R. n. 13 del 08/05/2007, al D.A. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 36/Gab del 14.02.2022 e nuovo D. A. n. 237/Gab del 29.06.2023".

La variante in oggetto, non è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000 denominato ZPS ITA030042.

Attualmente tale sito risulta regolamentato **dal Piano di Gestione — Monti Peloritani ed approvato definitivamente con D.D.G. n. 286 del 24.05.2010**, pubblicato sulla GURS n. 35 del 06.08.2010. Al fine di garantire un *approccio precauzionale*, così come previsto dalla normativa di settore, nel redigere la presente relazione di incidenza si è tenuto conto anche di quanto riportato nel **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a zone di Protezione Speciale (ZPS)"** (G.U. Serie Generale n. 258 del 6 novembre 2007).

Risultati della Valutazione di Incidenza

La metodologia di screening, di Livello 1, ha analizzato la potenziale incidenza della Variante sulla ZPS in termini di perdita di habitat, frammentazione, perturbazione e modifiche agli elementi chiave del sito.

La Variante E1 è considerata intrinsecamente quale misura di tutela e di nuovo indirizzo positivo per la pianificazione, in quanto stabilisce un decremento della capacità edificatoria rispetto alla precedente destinazione.

L'esito della valutazione di significatività dell'incidenza ha condotto alla conclusione che **l'impatto è da considerarsi indiretto, ma positivo** e, in termini di significatività, **Non Significativo**.

I principali motivi a supporto di questa conclusione risultano:

1. Conservazione del Suolo e Idrologia: La destinazione "Verde agricolo" garantisce un **consumo di suolo minimo** e il **mantenimento della permeabilità del suolo**. Ciò concorre all'alimentazione delle acque sotterranee.



2. **Invarianza Idrologica e Idraulica:** La riduzione della capacità edificatoria e l'aumento del suolo permeabile garantiscono un **maggiore rispetto del "principio di invarianza idrologica e idraulica"**, ex art. 51 della L. R. 19/2020.

3. **Risorse Idriche e Consumi:** La Variante non necessita di analisi di coerenza con le disponibilità idriche e non comporta depauperamento delle risorse idriche. Anzi, la riduzione della capacità edificatoria conduce ad una **conseguente riduzione dei consumi idrici**.

Studi Specifici: La Variante non ha richiesto né lo "Studio di compatibilità idraulica" né gli "Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici", poiché l'intervento costituisce una condizione migliorativa in termini di previsioni di Piano e edificabilità.

4. **Habitat e Specie:** L'attribuzione della Zona E1 tende a **preservare l'Habitat 82.3A**, la flora e la fauna preesistenti. La Variante non costituisce un impatto negativo sulla condizione delle acque sotterranee né interferisce negativamente con le aree del PAI o del PGRA, Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, che risultano non presenti nell'area di intervento.

Conclusioni della Valutazione di Incidenza

La V.Inc.A. di I° Livello ha concluso che l'area in variante, essendo classificata E1 "verde agricolo" e determinando una diminuzione degli indici edificatori, **non comporta incidenza significativa** nei siti Natura 2000 e non arreca effetti negativi sulla loro integrità.

Per eventuali interventi edilizi futuri ammessi nella Zona E1, sono comunque state previste misure di mitigazione e tutela, come l'uso di pavimenti drenanti, il recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione per un risparmio idrico, valutabile fino al 40%, e l'uso di fonti di energia alternativa al 100%.

A seguito della valutazione ecologica positiva e della compatibilità con i piani sovraordinati, **la Città Metropolitana di Messina**, Ente Gestore dell'R.N.O. "Capo Peloro", ha espresso **PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE** alla variante al PRG proposta.

In particolare sulla base dei risultati emersi dallo screening, Livello 1, la Città Metropolitana di Messina ha ritenuto che **non sia necessario procedere alle fasi successive di valutazione appropriata, di analisi di soluzioni alternative e di definizione delle misure di mitigazione e compensazione**.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

1. Obiettivi di Protezione Ambientale Pertinenti (Internazionali, Comunitari e Nazionali)

Obiettivo	Livello Normativo e Riferimento	Rilevanza
Sviluppo Sostenibile e Protezione Ambientale	Comunitario: Direttiva V. A. S. 2001/42/CE (Garantire un elevato livello di protezione e integrare considerazioni ambientali).	Rilevanza centrale; obiettivo fondamentale della V. A. S..



Limitazione del Consumo di Suolo	Statale/Regionale: L. R. n. 19/2020 (Promuovere iniziative finalizzate al consumo di suolo tendente a zero e rigenerazione urbana).	Implica la riduzione della capacità edificatoria per preservare il territorio.
Conservazione della Biodiversità (Rete Natura 2000)	Comunitario: Direttive Habitat/Uccelli (attuato dal Piano di Gestione Monti Peloritani). L'obiettivo è tutelare l'habitat, la flora e la fauna di interesse comunitario.	L'area ricade nella Z. P. S. ITA030042.
Tutela Idrogeologica e Rispetto dell'Invarianza	Statale/Regionale: D. lgs. 152/2006; D.D.G. n. 102/2021; L. R. n. 19/2020 (Rispetto del principio di invarianza idrologica e idraulica e prevenzione del rischio).	Richiede che le trasformazioni non aumentino il deflusso delle acque meteoriche.
Qualità e Quantità delle Acque Sotterranee	Comunitario: Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PdG/PTA). Obiettivo KTM8 (riduzione graduale dei prelievi complessivi dalle acque sotterranee).	Il Corpo Idrico interessato ha uno stato chimico "Scarso" e quantitativo "Non buono", rendendo cruciale la protezione.
Valorizzazione Paesaggistica	Regionale/Nazionale: Piano Paesaggistico Ambito 9 (D. lgs. n. 42/2004).	L'area è indicata come "Paesaggio Agrario - delle colture erbacee".

2. Integrazione degli Obiettivi e Considerazioni Ambientali

Nel rapporto Preliminare Ambientale si rappresenta che nella preparazione della Variante si è tenuto debito conto di tutti gli obiettivi sovraordinati:

Modalità di Integrazione	Dettagli dell'Azione/Scelta della Variante	Impatto e Riscontro
Definizione della Destinazione Urbanistica	È stata attribuita la destinazione "Zona E1 - Verde agricolo", rifiutando destinazioni edificatorie più impattanti (come Social Housing, precedentemente richiesto).	Determina un decremento della capacità edificatoria e concorre alla strategia di sviluppo sostenibile.
Tutela di Rete Natura 2000 e Habitat	La scelta della Zona E1 è motivata dal parere della Commissione di Valutazione Ambientale che ha riconosciuto l'area come Habitat 82.3A (Sistemi agricoli complessi) e come "isola ecologica".	La destinazione Verde Agricolo tende a preservare Habitat, flora e fauna preesistenti e a salvaguardare i corridoi ecologici.



Valutazione di Incidenza (VINCA)	Poiché l'area ricade nella Z. P. S. ITA030042, il piano prevede obbligatoriamente l'integrazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) con la V. A. S..	Assicura che, in conformità alle direttive comunitarie, l'eventuale attuazione della Variante non comprometta l'integrità ecologica del sito protetto.
Gestione Idrica e Consumo di Suolo	L'assegnazione a Zona E1 garantisce un consumo di suolo minimo e il mantenimento della permeabilità del suolo.	La Variante concorre al raggiungimento degli obiettivi del PdG e del PTA, poiché concorre all'alimentazione delle acque sotterranee e riduce il depauperamento delle risorse idriche.
Invarianza Idrologica e Idraulica	La Variante modifica la condizione urbanistica in senso migliorativo, riducendo la capacità edificatoria e configurando una maggiore quantità di suolo permeabile.	Configura un maggiore rispetto del "principio di invarianza idrologica e idraulica". Di conseguenza, lo "Studio di compatibilità idraulica" non è richiesto.
Misure di Mitigazione Proposte	Per eventuali interventi edilizi ammessi (come agricoli o agrituristici), sono previste mitigazioni in fase di progettazione esecutiva.	Tali misure includono l'utilizzo di pavimenti drenanti, sistemi per il risparmio idrico fino al 40% (es. recupero acque meteoriche) e l'utilizzo di fonti di energia alternativa al 100% (solare termico/fotovoltaico).

La Variante Parziale, nel suo complesso, è stata considerata uno strumento di **nuovo indirizzo positivo** per il vigente P. R. G. di Messina, il quale era privo di Valutazione Ambientale Strategica, ponendosi in aderenza con le normative che impongono la tutela ambientale e la limitazione dell'edificazione.

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

In merito ai Possibili Impatti Significativi sull'Ambiente, il Rapporto Preliminare Ambientale riporta che l'attribuzione della zona E1 – Verde Agricolo, non comporta impatti ambientali negativi significativi. Ciò in quanto la Variante è finalizzata a una **maggiore tutela dell'ambiente** e ad uno sviluppo sostenibile, generando un decremento della capacità edificatoria.

Impatti Positivi, Mitigatori e a Lungo Termine

Gli impatti della Variante Parziale sono valutati come **positivi** o **mitigatori** sull'ambiente, con effetti a breve e lungo termine:



Biodiversità, Flora e Fauna (Habitat): L'area è stata riconosciuta come "isola ecologica" di rilevante importanza ambientale all'interno del tessuto urbano. La destinazione "Verde agricolo E1" è considerata congrua per la tutela ambientale, la conservazione dell'habitat (82.3A Sistemi agricoli complessi) e la salvaguardia dei corridoi ecologici. La Variante tende a preservare Habitat, flora e fauna preesistenti e l'impatto sulla Distribuzione del valore ecologico è ritenuto positivo.

Suolo e Invarianza Idrologica: La destinazione E1 garantisce un consumo di suolo minimo e il mantenimento della permeabilità del suolo. L'assegnazione a Verde Agricolo inibisce la capacità edificatoria, evitando di superare i valori limite di utilizzo intensivo del suolo. L'impatto sul suolo è complessivamente positivo. La Variante garantisce un maggiore rispetto del "principio di invarianza idrologica e idraulica".

Acqua: L'impatto sulla condizione delle acque sotterranee è considerato **indiretto ma positivo**, in quanto il consumo di suolo limitato concorre all'alimentazione delle acque sotterranee grazie all'aumento della permeabilità. La riduzione della capacità edificatoria comporterà una conseguente riduzione anche dei consumi idrici, determinando un minore depauperamento delle risorse idriche. Il programma non costituisce impatto negativo sui corpi idrici.

Popolazione e Salute Umana: L'assegnazione a "Verde Agricolo E1" non determina rischi per la salute umana. Può invece produrre effetti positivi in quanto funge da "polmone verde" all'interno di un'area fortemente urbanizzata. Gli effetti positivi della Variante si estenderebbero alla popolazione delle zone limitrofe e circostanti.

Aria e Fattori Climatici: La nuova zonizzazione non avrà ricadute negative sull'inquinamento acustico o sulla qualità dell'aria. L'impatto sulla componente Aria è ritenuto positivo, poiché il carico urbanistico diminuisce. Misure di mitigazione per i consumi energetici, che incidono sui fattori climatici, prevedono l'utilizzo di fonti di energia alternativa al 100% (solare termico/fotovoltaico).

Carattere Cumulativo: Le azioni previste dalla Variante determinano una **mitigazione** rispetto allo stato cumulativo attuale e **non un aggravio**. Gli effetti positivi potrebbero estendersi a tutto il territorio comunale se fossero realizzati altri interventi simili.

Mobilità: L'impatto è considerato **positivo**, in quanto la riduzione del carico urbanistico favorisce una migliore sostenibilità del sistema dei trasporti locali.

Impatti Negativi e Vulnerabilità Rilevanti

Impatti Negativi Diretti: Non si ritiene sussista la probabilità che la Variante generi effetti negativi su alcuno dei fattori ambientali (fauna, vegetazione, ecosistemi, salute umana, ecc.). Non si rilevano problemi ambientali pertinenti causati dalla Variante.

Beni Materiali e Patrimonio Culturale: L'impatto è considerato **ininfluente**. Sull'area **non è presente alcun elemento facente parte del patrimonio culturale**, né interventi su aree archeologiche o beni dichiarati d'interesse culturale e vincolati da provvedimento.

Paesaggio: L'area **non è sottoposta a vincolo paesaggistico**. L'impatto è ritenuto **ininfluente**, e l'assegnazione a E1 preserva le caratteristiche naturali, non superando i valori limite di utilizzo intensivo del suolo. L'impatto potenziale di ingombri derivanti da volumi fuori terra dei fabbricati ammessi (agricoli/agrituristici) è mitigato dalla previsione di una **distribuzione razionale**.

Interrelazione tra Fattori e Misure di Mitigazione

La valutazione ha considerato l'alterazione (positiva o negativa) dei fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici e climatici, comprese le interrelazioni.



Rischio (Fattori Idrogeologici): L'area è soggetta a **vincolo idrogeologico**, ma gli studi di Microzonazione sismica e P. A. I. indicano che il terreno è **stabile** e l'area è **all'esterno del Sito di Attenzione P. A. I.** La Variante, inibendo l'edificabilità, garantisce la stabilità e rispetta le Norme di attuazione del PAI.

Misure Correttive (Fase Esecutiva): In caso di eventuali interventi edilizi ammessi nella Zona E1, la progettazione esecutiva dovrà includere misure per impedire impatti negativi, come l'adozione di una rete per il deflusso delle acque meteoriche, l'utilizzo di **pavimenti drenanti** per ridurre il consumo di suolo, e sistemi per il **recupero delle acque meteoriche** per l'irrigazione, finalizzati a un **risparmio idrico del 40%**.

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

La Variante Parziale proposta, che prevede l'assegnazione della destinazione "Zona E1 – Verde agricolo", è intrinsecamente considerata una misura di tutela, in quanto stabilisce un **decremento della capacità edificatoria**. Nonostante l'Ufficio ritenga che la Variante **non generi impatti ambientali negativi significativi** — ma piuttosto effetti positivi e mitigatori — sono state previste misure specifiche per impedire, ridurre e compensare i potenziali impatti derivanti da eventuali interventi edilizi futuri ammessi in Zona E1, come costruzioni agricole e/o agrituristiche.

Le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli impatti negativi si concentrano principalmente sulla conservazione del suolo, la gestione idrica e la riduzione dei consumi energetici, come riassunto nel Rapporto Preliminare paragrafi 6.2 e 6.3, nonché nelle Schede di Valutazione Idrica:

1. Misure relative al Suolo e all'Idrologia

Minimo Consumo di Suolo: La destinazione a Zona E1 garantisce un **consumo di suolo minimo** e il **mantenimento della permeabilità del suolo**.

Adozione di Pavimenti Drenanti: È prevista l'adozione di **pavimenti drenanti** per gli spazi circostanti gli eventuali fabbricati ammessi, al fine di ridurre l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo.

Rispetto dell'Invarianza Idrologica: L'assegnazione della Zona Omogenea E1, riducendo la capacità edificatoria e configurando una **maggiore quantità di suolo permeabile**, garantisce un **maggiore rispetto del "principio di invarianza idrologica e idraulica"** (ex art. 51 della L.R. n. 19/2020), in quanto comporta un decremento del coefficiente di deflusso delle acque di pioggia. La Variante **non interferisce** con le aree del Piano di Assetto Idrogeologico (P. A. I.) e ne rispetta le Norme di Attuazione.

Gestione delle Acque Meteoriche: Per gli eventuali interventi edilizi ammessi, la progettazione esecutiva dovrà includere un'**adeguata rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche**, che saranno convogliate al ricettore finale sulla via pubblica. Inoltre, i sistemi dovranno prevedere una **rete fognaria separata** per le acque meteoriche e quelle domestiche.

2. Misure relative alla Gestione delle Risorse

Risparmio Idrico: Per contenere l'incremento del consumo della risorsa idrica, sono previsti sistemi che consentano un **risparmio idrico fino al 40%**.

Recupero delle Acque: Per mitigare ulteriormente i consumi idrici, è proposto il **recupero delle acque meteoriche** da destinare all'irrigazione del verde. Questa azione, permettendo un consumo di suolo limitato e favorendo la permeabilità, concorre all'**alimentazione delle acque sotterranee** e supporta gli obiettivi del PdG e del PTA.

Efficienza Energetica: Per l'incremento del consumo di risorse energetiche, la progettazione deve prevedere l'utilizzo di **fonti di energia alternativa al 100%** (ad esempio, impianto **solare termico per il 100% dei consumi** e fotovoltaico per la riduzione dei Kwh/anno).



3. Misure relative ad Altre Pressioni Ambientali (Fase Esecutiva/Progettuale)

Inquinamento Luminoso: Per evitare l'aumento dell'inquinamento luminoso in fase di gestione, sono proposte soluzioni progettuali, quali l'adozione di **apparecchi di illuminazione schermanti** (per evitare l'abbagliamento e rendere la luce diffusa morbida) e l'utilizzo di lampade a LED.

Impatto Paesaggistico (Ingombri): In relazione ai volumi fuori terra derivanti dalla costruzione di eventuali fabbricati ammessi dalla Zona E1 (agricoli/agrituristici), la mitigazione è prevista attraverso la **distribuzione in maniera razionale** dei nuovi fabbricati.

Habitat Protetti (Z. P. S.): Poiché l'area ricade nella **Z. P. S. ITA030042** (Rete Natura 2000), la Variante è soggetta alla procedura integrata **Valutazione Ambientale Strategica - Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)**. Questo è un meccanismo di salvaguardia essenziale per assicurare che, in conformità con la normativa comunitaria, la Variante non abbia impatti significativi sull'habitat di interesse comunitario.

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

1. Ragioni della Scelta delle Alternative

Nel Rapporto preliminare ambientale si rappresenta che la scelta di assegnare la destinazione **“Zona E1 – Verde agricolo”** alla "zona bianca" è stata l'alternativa preferenziale e l'unica ritenuta coerente con gli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale. L'alternativa scartata implicitamente era il ripristino o l'assegnazione di una destinazione edificatoria, come la destinazione originaria **“Ac” – Servizi di quartiere e attrezzature collettive** (vincoli decaduti nel 2012) o il progetto per **Social Housing** precedentemente richiesto dalla Ditta Mangano, ma dichiarato improcedibile.

Le ragioni principali a sostegno della scelta della destinazione a Zona E1 risultano:

Tutela Ambientale e Rete Natura 2000: L'area è riconosciuta come **"isola ecologica" di rilevante importanza ambientale**. Essa è un fondo agricolo che rientra nella tipologia di **habitat 82.3A Sistemi agricoli complessi** e ricade nella **Zona di Protezione Speciale (Z. P. S.) ITA030042**. La destinazione a Verde Agricolo è ritenuta congrua per la **conservazione dell'habitat** e la **salvaguardia dei corridoi ecologici**.

Limitazione del Consumo di Suolo: La Variante, con la destinazione E1, stabilisce un **decremento della capacità edificatoria** e garantisce un **consumo di suolo minimo** e il mantenimento della permeabilità del suolo. Questa scelta è in aderenza con gli indirizzi della **L. R. n. 19/2020** che promuove il **consumo di suolo tendente a zero**.

Coerenza con Piani Sovraordinati: La destinazione E1 è coerente con il **Piano Paesaggistico Ambito 9**, che classifica l'area come **“Paesaggio Agrario – delle colture erbacee”**.

Rispetto Idrologico: L'assegnazione a Zona E1 garantisce un **maggiore rispetto del “principio di invarianza idrologica e idraulica”** riducendo la capacità edificatoria e configurando una maggiore quantità di suolo permeabile. Questo concorre positivamente all'**alimentazione delle acque sotterranee** e riduce il depauperamento delle risorse idriche.

Precedenti e Coerenza Comunale: La scelta di non edificare nell'area riflette indirizzi comunali più ampi, come dimostrato dalla scelta di insediare la Questura, precedentemente prevista sull'area, in un fabbricato esistente. Inoltre, un iter analogo è già in corso per un'area limitrofa con le stesse caratteristiche, cui è stata assegnata la destinazione E1 – Verde Agricolo.

2. Valutazione Integrazione e Analisi:



Pareri Tecnici: La scelta della destinazione E1 è stata motivata e supportata dal **verbale di sopralluogo della Commissione Valutazioni Ambientali** del 30/07/2024.

Analisi di Coerenza Idrica: È stata eseguita un'analisi dettagliata di coerenza con gli obiettivi della **Pianificazione del Distretto Idrografico della Sicilia** (PdG, PAI, PGRA, PTA, PRGA, PRLS). Dall'analisi si è verificato che la Variante non interferisce con le aree PAI e PGRA, non richiede lo "Studio di compatibilità idraulica", e concorre positivamente agli obiettivi di gestione idrica (KTM).

3. Difficoltà Incontrate nella Preparazione della Variante

Il Rapporto preliminare riporta che Le principali difficoltà incontrate, che hanno reso necessario l'intero processo e la valutazione, sono di natura legale e procedurale:

Decadenza dei Vincoli e "Zona Bianca": La Variante è stata resa necessaria dalla **decadenza dei vincoli** "Ac" avvenuta nel 2012, lasciando l'area di 5400 mq come **"zona bianca"** non normata urbanisticamente. Il Comune ha dovuto avviare l'iter per la ripianificazione in seguito a una diffida dell'Assessorato (prot. n. 940 del 17/01/2025).

Assenza di VAS sul P. R. G. Vigente: Una difficoltà sostanziale è che lo strumento urbanistico generale vigente (approvato nel 2002) è **privo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, non prevista all'epoca. Questo deficit non consente alla città di intraprendere strategie per lo sviluppo sostenibile e ha imposto la procedura di Verifica di Assoggettabilità per la Variante.

Complessità Procedurale (Z. P. S.): La necessità di condurre una procedura complessa e non semplificata è derivata dal fatto che l'area **supera i 5000 mq** e ricade nella **Zona di Protezione Speciale (Z. P. S.) ITA030042**.

Contestazioni Legali: Il procedimento è stato oggetto di **contestazione** da parte della Ditta Mangano (tramite l'Avv. Barbaro), che ne ha messo in discussione la procedura ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2020. Il Comune ha dovuto fornire apposita relazione per chiarire che la procedura era stata avviata proprio a seguito della richiesta della Ditta per la riqualificazione urbanistica della "Zona Bianca".

Carenza di Informazioni o novità dei problemi e delle tecniche: Il Rapporto preliminare non menziona carenze tecniche nella raccolta delle informazioni ambientali; al contrario, le verifiche istruttorie si sono basate sulla sovrapposizione di diverse cartografie di settore e studi aggiornati, tra cui P. A. I., studi ENEA, Microzonazione sismica e Piani di Gestione della Rete Natura 2000.

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della proposta di variante proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

Il Rapporto Preliminare Ambientale, rappresentando che non sono attesi impatti negativi significativi, non definisce un "Piano di Monitoraggio" strutturato con periodicità e reporting dettagliati; si limita a fornire definire indicazioni di verifica e monitoraggio da attuare nelle **successive fasi progettuali ed esecutive** e si concentrano sul controllo dell'applicazione delle misure di mitigazione e delle prescrizioni per la Zona E1 del PRG.

Componente/Pressione	Misure Correttive/Mitigazione	Indicazione di Monitoraggio / Verifica
Consumo di Suolo (in caso)	Utilizzo di pavimenti drenanti .	Verifica nelle successive



di edificazione ammissibile)		fasi progettuali dell'utilizzo di materiali drenanti.
Consumo Risorse Energetiche (Fase di Gestione)	Utilizzo di fonti di energia alternativa al 100% (ad esempio, solare termico per il 100% dei consumi e fotovoltaico per la riduzione dei Kwh/anno).	Produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili 100% di energia da solare termico.
Emissioni da Riscaldamento	Esposizione dei fabbricati al sole e tecniche costruttive isolanti .	Verifica applicazioni delle condizioni in fase esecutiva.
Inquinamento Luminoso	Adozione di soluzioni progettuali adatte, quali apparecchi di illuminazione schermanti (per evitare l'abbagliamento e rendere morbida la luce diffusa) e utilizzo di lampade a LED.	Verifica applicazioni delle condizioni in fase esecutiva.

CONSIDERATO E VALUTATO che la Variante proposta è relativa all'assegnazione della destinazione di "Zona E1 – Verde agricolo" del PRG vigente del Comune di Messina ad un'area precedentemente destinata a "Servizi di quartiere e attrezzature collettive Ac", attualmente "zona bianca" priva di destinazione, a causa della decadenza dei vincoli. La riclassificazione, in dipendenza delle Norme Tecniche di Attuazione di cui agli Artt. 48 e 49, determina un decremento della capacità edificatoria e la conseguente riduzione del carico urbanistico.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'assegnazione della Zona E1 inibisce la capacità edificatoria, preservando le caratteristiche naturali e la prevista nuova attribuzione non comporta impatti ambientali negativi significativi. La Variante è considerata intrinsecamente come misura di incremento di tutela dell'ambiente finalizzata ad uno sviluppo maggiormente sostenibile.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area è stata riconosciuta come "isola ecologica" di rilevanza ambientale dalla Commissione Comunale per le Valutazioni delle Incidenze Ambientali relativa ai piani/progetti riguardanti aree ricadenti in ZPS-ZSC. Il Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici del Comune di Messina ha condiviso e confermato tale valutazione, in quanto l'area, ricoperta da una rigogliosa vegetazione, costituisce un elemento di importanza ecologica primaria e attuale all'interno del tessuto urbano circostante.

CONSIDERATO E VALUTATO che, sulla base della documentazione di corredo alla variante proposta e delle analisi effettuate, gli impatti ambientali attesi sono valutati come positivi e le previsioni determinano non un aggravio rispetto allo stato cumulativo attuale, bensì un effetto di mitigazione. Ciò risulta dai contenuti del documento "Misure di Tutela e Mitigazione Ambientale Zona E1" riportato nel Rapporto preliminare Ambientale.

CONSIDERATO E VALUTATO che la Variante proposta risulta in linea con gli Obiettivi di Sostenibilità e con i Piani Sovraordinati. La destinazione E1 è coerente con gli indirizzi della L. R. n. 19/2020, che promuove la limitazione del consumo di suolo tendente a zero; è ritenuta congrua per la tutela ambientale, per la conservazione dell'habitat non prioritario 82.3A Sistemi agricoli complessi e per la salvaguardia dei corridoi ecologici. Il grado di naturalità Tav B.5 è 4 "sistemi umani tradizionali; nella carta F2 il valore di criticità dell'area è 2 "basso".



CONSIDERATO E VALUTATO che in merito ai Vincoli Paesaggistici e Culturali, l'impatto sul patrimonio culturale e sul paesaggio è considerato influente in quanto l'area non è sottoposta a vincolo paesaggistico né contiene beni culturali o aree archeologiche vincolate.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito alla Gestione Idrogeologica e alle Risorse Idriche l'assegnazione della Zona E1 garantisce un maggiore rispetto del "principio di invarianza idrologica e idraulica", ex art. 51 della L. R. n. 19/2020, in quanto riduce la capacità edificatoria e configura una maggiore quantità di suolo permeabile.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area di intervento non presenta zone di pericolosità, a rischio e/o siti d'attenzione secondo le cartografie del PAI e del PGRA e la Variante non interferisce con le aree dei suddetti piani. Di conseguenza, non è previsto lo "Studio di compatibilità idraulica" e non si è ritenuto di integrare gli "Studi geologici di corredo agli strumenti urbanistici", poiché la Variante costituisce per l'area una condizione migliorativa anche ai fini dell'edificabilità.

CONSIDERATO E VALUTATO che il limitato consumo di suolo e il mantenimento della permeabilità dell'area concorre positivamente all'alimentazione delle acque sotterranee, supportando gli obiettivi degli strumenti di pianificazione. Inoltre, la riduzione della capacità edificatoria comporta una conseguente riduzione anche dei consumi idrici, motivo per il quale non necessita di analisi di coerenza con le disponibilità idriche del PRGA o con la Strategia per la lotta alla desertificazione del PRLS.

CONSIDERATO E VALUTATO che nonostante l'area sia interamente ricadente nella Z. P. S. ITA030042 della Rete Natura 2000, il controllo ambientale essenziale è garantito dalla previsione della procedura integrata Valutazione Ambientale Strategica - Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), meccanismo di salvaguardia essenziale per assicurare che non vi siano impatti significativi sull'habitat di interesse comunitario.

CONSIDERATO E VALUTATO che la V.Inc.A. di I° Livello ha concluso che l'area in variante, essendo classificata E1 "verde agricolo" e determinando una diminuzione degli indici edificatori, non comporta incidenza significativa nei siti Natura 2000 e non arreca effetti negativi sulla loro integrità.

CONSIDERATO E VALUTATO che lo studio per la Valutazione d'Incidenza Ambientale è stato redatto osservando le Linee Guida della Direttiva Habitat 2/43/CEE alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3,e 4 ed in ottemperanza alla vigente normativa Nazionale (D.P.R. 8/9/97, n. 357 e s.m.i D.P.R.12 marzo 2003, n. 120) e Regionale (Regione Siciliana) "Decreto Ass. del 21/02/05, Decreto Ass. del 30/03/07", "L.R. n. 13 del 08/05/2007, al D.A. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 36/Gab del 14.02.2022 e nuovo D. A. n. 237/Gab del 29.06.2023".

CONSIDERATO E VALUTATO che la variante in oggetto, non è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000 denominato ZPS ITA030042 ed in oltre il sito risulta regolamentato dal "Piano di Gestione - Monti Peloritani," approvato definitivamente con D.D.G. n. 286 del 24.05.2010, pubblicato sulla GURS n. 35 del 06.08.2010, ed è stato redatto conformemente a quanto riportato nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. Serie Generale n. 258 del 6 novembre 2007).

CONSIDERATO E VALUTATO che a seguito della valutazione ecologica positiva e della compatibilità con i piani sovraordinati, la Città Metropolitana di Messina, Ente Gestore dell'R.N.O. "Capo Peloro", ha espresso Parere Preliminare Favorevole alla variante al PRG proposta.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO



ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VAS della proposta di “*Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un’area divenuta “zona bianca” a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio*”, con le seguenti raccomandazioni:

1. Gli impianti eventuali che disperdono le acque trattate, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque nere, dovranno essere collocati a una profondità non inferiore a - 0,60 mt, al fine di non configurarsi come scarichi nel sottosuolo i quali sono vietati dal combinato disposto dell'art. 104, commi 1 e 8 e dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di cui alla deliberazione del comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 04/02/1977;
2. Per gli edifici di progetto, favorire l’ utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
3. Per gli spazi aperti e quelli eventualmente sistemati a verde, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
4. Proporre l’ impianto di una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente, delle emissioni generate dal traffico veicolare e ad ombreggiare eventuali veicoli in sosta.
5. Favorire l'ottimizzazione dell'efficienza energetica dei manufatti e delle dotazioni impiantistiche, prevedendo anche l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di "edificio energia quasi zero" come disposto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in L. n.90/2013 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 199/2021, allegato 3.
6. Favorire l’adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
7. Al fine di migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
8. L’area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.
9. Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l’intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
10. Dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di isolamento termico dell’involucro al fine di minimizzare gli scambi termici non controllati con l’esterno.
11. Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell’insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
12. Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
13. Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
14. I pannelli fotovoltaici previsti per l’impianto del PdL dovranno avere un basso indice di riflettanza, in modo da ridurre il cosiddetto “effetto acqua” o “effetto lago” che potrebbe confondere l’avifauna.



15. Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili.
16. Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il “principio di invarianza idrologica e idraulica” per la circolazione controllata delle acque superficiali.
17. Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell’acqua meteorica.
18. Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l’alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

In relazione all’integrato procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, del D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 e linee guida VINCA, **esprime parere favorevole** in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che la proposta di “*Variante Parziale al Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica di un’area divenuta “zona bianca” a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio*” non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell’integrità dello stesso.